

## **1. L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E LA FUNZIONE CHIARIFICATRICE DELLA GIURISPRUDENZA**

La giurisprudenza, sia amministrativa sia costituzionale, ha più volte sottolineato che *“lo scioglimento di un organo elettivo rappresenta una misura di carattere straordinario, necessaria a fronteggiare una emergenza straordinaria”* (cfr. Corte cost. 19.03.1993, n. 103, TAR Napoli, sez. I, 15.11.2004, n. 16778 e Cons. Stato, sez. IV, 6.4.2005, n. 1573).

L'intervento statale, quindi, per la sua natura di strumento straordinario volto a porre rimedio ad una patologia del sistema democratico, incide sui principi costituzionali che regolano il rapporto fiduciario fra il popolo e i suoi rappresentanti democraticamente eletti e, in particolare, sull'autogoverno delle comunità locali.

In questo contesto è perciò fondamentale garantire *“la ponderazione degli interessi coinvolti”* attesa la *“sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità”*. (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2007, n. 665; TAR Lazio, sez. I, 3 giugno 2014, n. 5856)

In considerazione della delicatezza degli interessi in gioco e della connessa necessità di operare un ragionevole bilanciamento tra le opposte esigenze su cui la norma interviene, la procedura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL), si rivela già *prima facie* articolata e complessa.

Infatti, consapevole delle esigenze appena richiamate, il legislatore, con la novella di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94, ha puntualmente e dettagliatamente scandito le diverse fasi del procedimento, anche attraverso la previsione di una rigida tempistica.

La procedura delineata dalla disposizione in esame, proprio in ragione della sua novità e della sua complessità, ha dato luogo, nel corso del quinquennio 2010-2014, ad una copiosa attività giurisprudenziale.

Con la sua opera ermeneutica, la giurisprudenza ha costantemente svolto una importante funzione al fine di rendere più chiara la norma ed agevolarne l'applicazione, guidando l'Amministrazione nell'applicazione della nuova procedura e contribuendo a delineare presupposti e limiti della misura dissolutiva, fino a ricostruire un vero e proprio percorso amministrativo.

Nel quinquennio in esame, quindi, le pronunce del giudice amministrativo hanno rappresentato un basilare punto di riferimento per l'Amministrazione sui nodi problematici posti dall'art. 143 del TUOEL e ciò spiega la scelta di affrontare di pari passo, in questa sede, l'evoluzione della normativa sullo scioglimento straordinario degli enti locali e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

A titolo esemplificativo si può citare, come si vedrà nel corso di questa Relazione, l'importante ruolo svolto dalla giurisprudenza sia in materia di dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili dello scioglimento sia in relazione all'applicazione delle misure sanzionatorie nei confronti dell'apparato burocratico.

Inoltre, un fondamentale rilievo ai fini dell'applicazione uniforme e costante della normativa in esame va attribuito alle pronunce che hanno contribuito a delineare i confini dell'ampia discrezionalità di cui lo Stato dispone nell'applicazione dell'art. 143.

Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che *"la potestà di apprezzamento dell'amministrazione non può essere confinata entro i limiti delle risultanze dell'accertamento penale, essendo al contrario lecito conferire pieno rilievo a "situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni)"*.

Analoga ampiezza va riconosciuta alla facoltà di apprezzare gli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento *"in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento dell'amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, con conseguente idoneità anche di quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata"* (In questo senso, TAR Lazio, Roma, Sez. I,

19 maggio 2011, n. 4370 e Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2010, n. 1490 e, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3340).

Di conseguenza, secondo il giudice amministrativo, il potere di scioglimento contemplato dall'art. 143 TUOEL costituisce *"la risultante di una valutazione il cui asse portante è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell'ente"*, estremi entro i quali si muove l'ampia discrezionalità dell'amministrazione assoggettata al consueto sindacato del giudice *"nei soli limiti della presenza di vizi che denotino, con sufficiente conclusione, la deviazione del procedimento dal suo fine istituzionale"*, traducendosi, quindi, nelle cd. figure sintomatiche dell'eccesso di potere (in questi termini, citato TAR Lazio, n. 4370/2011, si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2005, n. 1573, e giurisprudenza ivi richiamata; v. anche Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2005, n. 2160, e, per profili – non accolti – di costituzionalità del pregresso omologo art. 15-bis, l. n. 55 del 1990, Corte cost. 19 marzo 1993, n. 103).

Rientra, perciò, a pieno titolo nell'ambito del sindacato giurisdizionale consentito dalla legge sul decreto di scioglimento ai sensi dell'art. 143 TUOEL il controllo sulla ragionevolezza delle determinazioni adottate nell'esercizio dell'ampia discrezionalità richiamata in precedenza.

Su quest'aspetto il Consiglio di Stato, ha affermato che *"la valutazione degli elementi relativi a collusioni e condizionamenti non può essere effettuata estrapolando singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l'esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri"*.

In particolare, secondo questa giurisprudenza, *"in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio comunale, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per la misura dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267."* (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2011 n.1547 e Sez. IV, 1573/2005 cit.).

In quest'ottica, quindi, assumono rilevanza ai fini delle determinazioni dell'Amministrazione anche *"situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere nel loro insieme plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori e/o dipendenti alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni, ecc.), e ciò, pur quando il valore indiziario degli elementi raccolti non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione"*. (Cons. Stato, Sez. VI, 10.03.2011, n. 1547).

L'ampio potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione e il dato testuale della norma, nella parte in cui ritiene sufficiente la presenza di riscontri non meglio specificati su collegamenti o forme di condizionamento sono indicativi del *"disegno legislativo di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata sulla scorta di circostanze che presentano un grado di significatività e di concludenza inferiore rispetto a quelle che legittimano l'azione penale o l'adozione di misure di sicurezza nei confronti degli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o analoghe"*. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1° giugno 2010 n. 346).

Infatti, *"lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali"*. (così, Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2012, n. 1266)

Questo orientamento può dirsi ormai consolidato, tanto che il TAR Lazio ha successivamente ribadito come *"il provvedimento di scioglimento abbia funzione di prevenzione, particolare e generale. Esso non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori né che i collegamenti tra l'Amministrazione e le organizzazioni criminali siano pienamente provati, essendo sufficiente, invece, un'articolata serie d'indizi sul collegamento, ovvero sull'influenza tra l'Amministrazione e i sodalizi criminali, restando comunque*

determinanti, da un lato, l'accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata sul territorio interessato e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale.

(TAR Lazio, Roma, sez. I, 7 ottobre 2013 n. 8670, in senso conforme a Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012, cit.).

Più di recente il Consiglio di Stato, in relazione ai limiti che incontra l'organo giudicante nella valutazione dei presupposti dello scioglimento ex art. 143 TUOEL, ha riaffermato il principio per cui "il sindacato del giudice amministrativo non può arrestarsi ad una atomistica e riduttiva analisi dei singoli elementi, senza tener conto dell'imprescindibile contesto locale e dei suoi rapporti con l'amministrazione del territorio, ma deve valutare la concreta permeabilità degli organi elettivi a logiche e condizionamenti mafiosi sulla base di una loro complessiva, unitaria e ragionevole valutazione, costituente bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi" (Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727).

La giurisprudenza amministrativa si è anche soffermata sui limiti entro cui i singoli elementi sintomatici di un collegamento tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali possono considerarsi rilevanti ai fini della misura dissolutoria.

In particolare, quanto ai legami familiari, il giudice amministrativo ha, più di recente, statuito che "in sede di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, pur permanendo in capo all'Amministrazione quella ampia discrezionalità che ad essa spetta nella valutazione dei fenomeni connessi all'ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità non può spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti dell'Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso" (così, Cons. Stato, Sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792).

Ed ancora, sempre con riferimento alla valenza dei legami parentali, la stessa sentenza precisa che "i legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, ma a

condizione che siano effettivamente legami e cioè siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza” (v. Cons. Stato, n. 4792/2015, cit.).

Anche il mero contesto geografico non può essere di per sé assunto a riferimento, atteso che il Governo non può soltanto constatare come nella realtà locale sia radicata una organizzazione criminale ma deve, altresì, verificare se l’attività di tale organizzazione abbia comportato un effettivo condizionamento dell’esercizio delle funzioni pubbliche o dello svolgimento di un servizio pubblico, anche con la tolleranza dei comportamenti illegali. In particolare, nessuna realtà locale può scontare in via di principio ovvero pregiudizialmente la mera appartenenza a un più vasto territorio che può essere ritenuto tradizionalmente e storicamente maggiormente interessato dalla presenza anche fisica e materiale di fenomeni criminali. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583).

Di particolare interesse ai fini dell’uniforme interpretazione ed applicazione dell’art. 143 TUOEL anche quelle pronunce che hanno consentito di meglio qualificare i requisiti della concretezza, univocità e rilevanza, quali presupposti legittimanti l’adozione della misura dissolutiva. Il riferimento agli elementi “concreti”, secondo i giudici amministrativi, esprime la volontà di limitare la rilevanza indiziaria ad elementi fattuali, da intendersi come vicende ed accadimenti storicamente verificatisi ed accertati, senza attribuire eccessiva rilevanza a mere congetture o ragionamenti di tipo deduttivo. La “univocità” fa invece riferimento ad una significatività tendenzialmente oggettiva dell’elemento indiziario, a cui deve accompagnarsi una coerenza d’insieme di tutti gli indizi raccolti, tra cui deve sussistere un rapporto di non contraddizione, armonia ed assenza di possibili interferenze interpretative. Infine, la “rilevanza” attiene, più propriamente, al giudizio valutativo in sé ed impone al titolare del potere una particolare attenzione nel motivare la ragione dell’assunzione di un determinato elemento di fatto ad indizio di condizionamento o collegamento con la criminalità organizzata. (cfr. TAR Campania- Napoli, Sez. I, 9 giugno 2010, n. 13720).

Sul punto il Consiglio di Stato ha anche rilevato che *“la qualificazione della concretezza, univocità e rilevanza dei fatti accertati va riferita non atomisticamente e partitamente ad ogni singolo elemento, accadimento, circostanza cui l’istruttoria compiuta dalla commissione di indagine ha ricondotto la sussistenza dei presupposti di cui all’art.143 del d.lgs.n.267/2000 [e ss. mm.] ma ad una valutazione complessiva del coacervo di elementi acquisiti, che nel loro complesso siano riferibili a fatti di cui non è in discussione l’accadimento storico (requisito della concretezza), che in base al prudente apprezzamento dell’Amministrazione esprimano, con adeguato grado di certezza, le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente che la norma ha inteso prevenire (requisito dell’univocità) e siano, pertanto, sul piano causale “rilevanti” agli effetti predetti. (così, Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2012, n. 3998).*

Sempre con riferimento ai citati requisiti, il Consiglio di Stato ha, più di recente, precisato che *“ai fini dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono caratterizzarsi per: a) concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; b) per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; c) per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale” (così, Cons. Stato, n. 4792/2015, cit.).*

Per quanto riguarda, poi, l’ambito di applicazione della normativa in esame, la giurisprudenza ha chiarito che *“l’istituto di cui all’art. 143, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ricorre nelle ipotesi in cui l’andamento generale della vita amministrativa di un ente locale subisce influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, potendo di conseguenza l’indagine riguardare, oltre che scelte strettamente di governo -soprattutto quelle in materia di programmazione e pianificazione - anche specifiche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta di risorse pubbliche”.* Gli elementi a sostegno

della misura dissolutoria devono essere *"dimostrativi delle pressioni esercitate dalla criminalità sugli organi elettivi, tali da generare non una generica condizione di disfunzionalità dell'ente territoriale, bensì proprio quell'azione amministrativa inadeguata a garantire gli interessi della collettività (perché alterante il procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, perché compromettente il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, perché compromettente il funzionamento dei servizi, perché arrecante gravi e perduranti pregiudizi alla sicurezza pubblica) che la ripetuta norma dell'art. 143 TUEL intende combattere"*. (TAR Lazio, Roma, sez. I, 21 novembre 2013, n. 9941).

Tali principi, coerenti con la *ratio* dell'istituto in esame, sono stati di recente ribaditi dal Consiglio di Stato, secondo cui *"le misure previste dal suddetto art. 143, non costituiscono strumento generale a garanzia del corretto funzionamento dell'ente, ma uno strumento specifico per fronteggiare i malfunzionamenti dell'Amministrazione in conseguenza e in dipendenza di rapporti con la criminalità organizzata"* (così, Cons. Stato, n. 4792/2015, cit.).

ooo

Nel corso del 2014 è intervenuta in materia anche una sentenza della Corte costituzionale (n. 182 dell'11 giugno 2014) che si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle norme del codice del processo amministrativo che riservano alla competenza inderogabile del TAR Lazio le controversie sui provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali (e provinciali) per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

In particolare, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata per violazione dell'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), in quanto la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti si fonda sull'espressa attribuzione al legislatore delegato del potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale.

L'intervento legislativo è risultato, quindi, coerente con la finalità di *assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela*, espressamente prevista al comma 2 dell'art. 44 della legge delega.

La deroga agli ordinari criteri di riparto della competenza è risultata, quindi, coerente ed adeguata rispetto alla finalità di assicurare una ragionevole tutela a fronte di atti dell'amministrazione centrale dello Stato, oltre che a quella di assicurare l'uniformità e "specializzazione" della giurisprudenza già dal primo grado di giudizio; il perseguimento di tali fini, infatti, giustifica e legittima il regime processuale differenziato e la concentrazione presso il TAR Lazio di tutte le controversie relative allo scioglimento degli enti locali ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

## **2. I PROVVEDIMENTI DI SCIoglimento**

In questa sezione viene delineato, anno per anno, il quadro delle gestioni commissariali che si sono succedute nel periodo 2010-2014, distinguendo tra quelle iniziate in ciascuno degli anni esaminati, quelle proseguite e quelle prorogate su richiesta del Prefetto, in considerazione della necessità di portare a compimento le iniziative già intraprese per il risanamento del disciolto ente.

Un apposito spazio viene poi dedicato alla casistica, successiva all'entrata in vigore della novella del 2009, relativa all'istituto del decreto di conclusione del procedimento, disciplinato dal comma 7 dell'art. 143 TUOEL.

Tale disposizione prevede che nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione prefettizia, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Si tratta, quindi, di una disposizione che, tenuto conto della tassatività della fattispecie, della rigida tempistica e della ritualità della procedura ex art. 143, delimita l'esatto perimetro della funzione di controllo sugli organi dell'ente locale.

In conclusione, verranno poi analizzati gli andamenti del contenzioso in materia, anche in considerazione dell'importante ruolo svolto dalla giurisprudenza amministrativa ai fini della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in esame, con una particolare attenzione alle questioni più rilevanti emerse negli ultimi anni in sede contenziosa.

**Anno 2010**

Nel corso dell'anno sono stati sciolti 5 consigli comunali:

1. Borgia (CZ), d.P.R. 2 luglio 2010;
2. Gricignano d'Aversa (CE), d.P.R. 2 agosto 2010;
3. Nicotera (VV), d.P.R. 13 agosto 2010;
4. Condofuri (RC), d.P.R. 12 ottobre 2010;
5. San Procopio (RC), d.P.R. 23 dicembre 2010.

Inoltre, con il d.P.R. 23 dicembre 2010 è stata affidata ad una commissione, con i poteri di direttore generale, la gestione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia a causa dell'ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione aziendale.

Parte dei comuni interessati, nel 2010, dalla gestione commissariale erano già stati in passato oggetto di provvedimenti dissolutivi conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.


Inoltre, nel corso del 2010, in considerazione delle motivate esigenze evidenziate dalle Commissioni di portare a compimento i programmi avviati per il risanamento degli enti, è stata disposta la proroga, per ulteriori sei mesi, dello scioglimento di:

1. Rosarno (RC);
2. Pago del Vallo di Lauro (AV);
3. Sant'Onofrio (VV);
4. San Ferdinando (RC);
5. Taurianova (RC);
6. Fabrizia (VV).

Di seguito il quadro riepilogativo delle 19 gestioni commissariali **in atto nel 2010**, comprensivo, quindi, dei comuni sciolti durante l'anno, di quelli sciolti in precedenza la cui gestione è terminata nel corso dell'anno, nonché delle gestioni prorogate.

ENTI	PROVINCIA	POPOLAZIONE
ASP di VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	
SAN PROCOPIO	R. CALABRIA	617
PAGO DEL VALLO DI LAURO	AVELLINO	1.728
FABRIZIA	VIBO VALENTIA	2.698
FURNARI	MESSINA	3.394
VALLELUNGA PRATAMENO	CALTANISSETTA	3.845
SAN FERDINANDO	R. CALABRIA	4.339
SICULIANA	AGRIGENTO	4.786
CONDOFURI	R. CALABRIA	5.055
NIICOTERA	VIBO VALENTIA	6.778
BORGIA	CATANZARO	7.049
GRICIGNANO DI AVERSA	CASERTA	8.903
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NAPOLI	10.035
ORTA DI ATELLA	CASERTA	13.070
ROSARNO	R. CALABRIA	15.051
TAURIANOVA	R. CALABRIA	15.799
GIOIA TAURO	R. CALABRIA	17.762
SANT'ONOFRIO	VIBO VALENTIA	32.386
ARZANO	NAPOLI	38.510

Come nel passato, le misure di rigore hanno interessato, **nel 2010**, enti del meridione, con 5 provvedimenti dissolutivi in Campania, 11 in Calabria e 3 in Sicilia.



In termini percentuali, nel 2010 si registra una diminuzione della presenza di gestioni commissariali sul territorio del 36% rispetto al 2009, anno in cui, complessivamente, 28 commissioni straordinarie hanno assicurato la provvisoria amministrazione di altrettanti enti sciolti per fenomeni di condizionamento ed infiltrazione della criminalità organizzata.

Il minor numero di scioglimenti è da imputarsi anche all'esigenza di consolidamento della nuova disciplina introdotta proprio nel 2009, a fronte di una giurisprudenza ancora esigua ed oscillante.

**Anno 2011**

Nel corso dell'anno sono stati sciolti 6 consigli comunali:

1. Roccaforte del Greco (RC), d.P.R. 28 febbraio 2011;
2. Bordighera (IM), d.P.R. 24 marzo 2011;
3. Castrolibero (AG), d.P.R. 18 aprile 2011;
4. Corigliano Calabro (CS), d.P.R. 9 giugno 2011;
5. Marina di Gioiosa Jonica (RC), d.P.R. 7 luglio 2011;
6. Nardodipace (RC), d.P.R. 19 dicembre 2011.

Sono state inoltre prorogate gestioni commissariali di Furnari (ME), Borgia (CZ), Gricignano d'Aversa (CE), San Giuseppe Vesuviano (NA) e Nicotera (VV), iniziate nel corso del 2010.

Di seguito il quadro riepilogativo delle 20 gestioni commissariali in atto nel 2011, comprensivo, quindi, dei comuni sciolti durante l'anno, di quelli sciolti in precedenza la cui gestione è terminata nel corso dell'anno, nonché delle gestioni prorogate.

COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE
ASP VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	
SAN PROCOPIO	R. CALABRIA	539
ROCCAFORTE DEL GRECO	R. CALABRIA	550
NARDODIPACE	VIBO VALENTIA	1.384
PAGO DEL VALLO DI LAURO	AVELLINO	1.851
FABRIZIA	VIBO VALENTIA	2.373
CASTROFILIPPO	AGRIGENTO	3.020
SANT'ONOFRIO	VIBO VALENTIA	3.148
VALLELUNGA PRATAMENO	CALTANISSETTA	3.641
FURNARI	MESSINA	3.665
SAN FERDINANDO	R. CALABRIA	4.299
CONDOFURI	R. CALABRIA	5.074
NICOTERA	VIBO VALENTIA	6.490
MARINA DI GIOIOSA IONICA	R. CALABRIA	6.515
BORGIA	CATANZARO	7.418
BORDIGHERA	IMPERIA	10.416
GRICIGNANO DI AVERSA	CASERTA	10.559
TAURIANOVA	R. CALABRIA	15.310
SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NAPOLI	27.467
CORIGLIANO CALABRO	COSENZA	38.501